

N. 2754/2025 VG**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VIII CIVILE**

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso depositato da Giovanni in qualità di figlio, con l'avv.

con il quale ha domandato la nomina di un amministratore di sostegno in favore di VITTORIA

il ricorrente ha dedotto che la madre risulta ricoverata presso la RSA e che la stessa presenta alcune patologie, indicate in una consulenza medico legale del 2011; ha domandato la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare a fronte del disaccordo con la sorella, Maria Antonia e per la difficoltà di avere informazioni dalla RSA sullo stato di salute della madre; ha inoltre dedotto di non avere contezza della gestione del conto corrente della madre ritenendo la sussistenza di numerosi prelievi di denaro contante;

letta la memoria difensiva di VITTORIA con l'avv. Donatella Falaguerra, con la quale ha integralmente contestato la prospettazione del figlio e domandato il rigetto del ricorso, stante la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della misura e la documentazione medica, ivi prodotta, attestante la lucidità mentale e la piena capacità di autodeterminarsi della signora nonostante l'età; in via subordinata, ha domandato la nomina della figlia, Maria Antonia quale amministratore di sostegno, in quanto persona che si è sempre occupata di lei;

letta la memoria difensiva dell'avv. Maria Antonia nella quale ha aderito alle conclusioni della madre, deducendo che la vera ragione sottesa al ricorso riguardava le pressanti richieste economiche del fratello in relazione alla quota di competenza dell'eredità paterna e i costi di manutenzione e di gestione di un immobile in campagna a

letto il verbale di udienza del 15/04/2025, nel corso del quale è stata esaminata la sig.ra VITTORIA la quale ha ribadito di non desiderare la nomina di un amministratore di sostegno e di voler prendere autonomamente le decisioni relative alla propria salute; all'esito, è stata disposta una CTU alla quale tuttavia la sig.ra ha deciso fermamente di volersi sottoporre;

letto il verbale di udienza del 15/10/2025, nel corso del quale la sig.ra ha dichiarato nuovamente di non voler essere sottoposta ad amministrazione di sostegno ritenendosi autonoma nel prendere le decisioni;

OSSERVA

Nella fattispecie in disamina, non si ravvisano i presupposti per l'istituzione in favore della sig.ra VITTORIA della misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, richiesta dal ricorrente. Ed invero pur essendo la beneficiaria una persona anziana, affetta da patologie, deve escludersi che le stesse incidano, allo stato, in maniera significativa sulle capacità cognitive, volitive e decisionali della medesima.

La documentazione medica prodotta dalla difesa della sig.ra successiva rispetto a quella allegata dal ricorrente - risalente a 14 anni fa - dimostra che la stessa *"conserva buone abilità cognitive con MMSE 25/30, orientata su tre domini, collaborante sia a livello relazionale individuale che nella partecipazione alle attività educative di gruppo. Ama guardare la televisione e sfogliare riviste. Buoni i livelli di socializzazione raggiunti con gli altri ospiti sul piano. Dal punto di vista comportamentale si dimostra generalmente tranquilla, a tratti spiritosa ed ironica, evidenziando un tono dell'umore stabile"* (cfr. doc. 2 fascicolo la relazione clinica del 20/2/2025 redatta dalla RSA); anche la scheda di ingresso presso la RSA, compilata in data 8/8/2024 dall'Ospedale, nella parte riservata ai disturbi cognitivi evidenziava che la sig.ra non ha lo stato di coscienza alterato, non ha deficit di memoria, non ha disturbi di linguaggio e della comunicazione, non ha crisi di ansia o attacchi di panico, non ha deliri, non ha disturbi del sonno, Wandering, non utilizza mezzi di contenzione; nella valutazione multidimensionale della struttura del 05/03/2025 viene indicato un MMSE attuale di 25/30 e che *"è perfettamente lucida, non mostra segni di irritabilità, non mostra segni di irrequietezza motoria"* (doc. 5). Con nota del 13/10/2025, la difesa della resistente ha depositato la scheda di valutazione multidimensionale con MMSE rilasciata dalla RSA in pari data, sottoscritta dalla sig.ra inviata anche al ricorrente, attestante il punteggio del MMSE salito da 25 a 26.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è volto alla protezione di soggetti deboli qualora gli stessi abbiano necessità di compiere atti giuridici, siano dunque titolari di un qualche patrimonio da gestire con atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione ovvero, per la loro condizione psichica, siano esposti a concreti e reali rischi (circonvenzioni, truffe ecc.): si tratta peraltro di una misura a sostegno di un soggetto vulnerabile, necessaria allorché le sue oggettive condizioni cliniche e di vita lo espongano al rischio, importante e concreto, di pregiudizio per la sua salute o per la gestione del suo patrimonio.

Appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno attingere a questa misura solo laddove ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non ritenendosi ammissibili domande generiche o anche solo esplorative: quando sussista una rete di protezione anche socio assistenziale e medica garantita dagli stessi congiunti, tale pertanto da integrare un valido meccanismo di supporto e assistenza del soggetto vulnerabile non occorre, né è prevista per legge, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare.

Sull'argomento, anche la giurisprudenza di legittimità afferma che “*In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare*” (cfr. Cass. 21887 del 11/07/2022) e ancora “*L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata*” (cfr. Cass. n. 32542 del 04/11/2022).

Nel caso di specie, le produzioni e le allegazioni effettuate dalla sig.ra VITTORIA e dalla figlia, Maria Antonia escludono che la medesima versi in una condizione fisiopsichica tale da necessitare un amministratore di sostegno: la circostanza che il ricorrente non sia al corrente delle cure seguite dalla madre si è rivelata infondata (cfr. la email del 21/2/2025, contenente documentazione medica, inviata dalla RSA al ricorrente); anche la questione della mancanza di comunicazione dell'andamento della sua gestione economica (dove è coadiuvata dalla figlia Maria Antonia non significa né che la signora non sia in grado di occuparsene, né che sia vittima di raggiri, né che ci sia un progetto ordito all'esclusione del ricorrente dalla vita della madre: le emergenze in atti, peraltro, evidenziano che la sig.ra VITTORIA pur in presenza di qualche lacuna mnestica, è ben accudita nella RSA, ove dichiara di trovarsi bene, ed è supportata nella gestione degli aspetti economici dalla figlia, la quale provvede a pagare la retta della RSA e tutte le spese a carico della sig.ra (il conto corrente della signora viene ordinariamente gestito da Maria Antonia ma su tale conto il ricorrente può continuare ad operare anche online, essendo in possesso delle credenziali, circostanza questa non contestata dal ricorrente).

Dalla documentazione in atti non emergono neppure operazioni economiche sconsiderate che potrebbero fungere da indici rivelatori di una perdita di contatto con la realtà economica: la

questione del pagamento delle spese relative agli immobili indicati come “campagna” dalle parti, oggetto di un contratto di comodato, non costituisce motivo adeguato per istituire una misura di protezione che, come noto, ha la finalità di assicurare alle persone vulnerabili supporto nella gestione degli aspetti personali e patrimoniali, ma non è diretta alla salvaguardia degli interessi economici di altre parti, ovvero degli interessi ereditari futuri o alla conservazione del patrimonio.

P.Q.M.

rigetta la domanda di apertura di amministrazione di sostegno in favore di
VITTORIA
proposta da Giovanni

condanna Giovanni al pagamento a favore di Vittoria delle spese del procedimento
che liquida in € 1.168,00.

Milano, 7/11/2025

Il Giudice tutelare
Dott.ssa Elisabetta Stuccillo